

Il lavoro al centro del trattamento penitenziario: note introduttive


Prof.ssa Francesca Malzani, Ph.D.
Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Brescia
Intervento presso Cgil Lombardia 11 luglio 2022



Una premessa
metodologica

➤ Perché siamo qui oggi?

- La *Clinica del lavoro* del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia
- La Convenzione con il Consiglio Nazionale e Provinciale (Brescia) dell'Ordine dei Consulenti del lavoro
- La collaborazione con il Patronato e la Camera Penale di Brescia



Il trattamento nella riforma del 1975 e del 2018



■ **Art. 13 o.p.**

- Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale

■ **Art. 15 o.p.**

- Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della **formazione professionale**, del **lavoro**, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia

Il lavoro nel trattamento: le sue forme

- **Art. 20 o.p.**
- Il lavoro c.d. domestico reso per l'Amministrazione penitenziaria
- Il lavoro per datori di lavoro esterni (accesso ai benefici della c.d. Legge Smuraglia, l. n. 193/2000)
- Il lavoro per conto proprio (comma 11)
- **Art. 21 o.p.**
- Il lavoro all'esterno (approvazione da parte del magistrato di sorveglianza)

Equiparazione al lavoro libero?

Quali sono, in sintesi, i riferimenti internazionali e interni al sistema?

- I riferimenti internazionali, in particolare:
 - Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987: invitava gli Stati a regolare il lavoro carcerario in modo tale da assimilarlo il più possibile a quello libero
 - Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006, rivista nel 2020: prevede l'equa remunerazione per il lavoro dei detenuti
- Le norme costituzionali (artt. 2, 3, 4, 32, 35, 36)
- L'art. 20 o.p. (lavoro remunerato, comma 2; orario, riposi, ferie, tutela assicurativa e previdenziale, comma 13)
- La giurisprudenza costituzionale
- La giurisprudenza sull'applicazione dei minimi della contrattazione collettiva (vs la falcidia dell'art. 22 o.p.)

È maturo il tempo per il
riconoscimento di una piena
dignità al lavoro dei detenuti

È, altresì, doveroso intervenire sui profili
previdenziali/assistenziali: la parola agli/alle
studenti della Clinica del Lavoro - Unibs

